

TRIBUNALE DI GENOVA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 *bis* c.p., art 464 *bis* c.p., e art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia.

Premesso

che nei casi previsti all'art. 168 *bis* del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di un prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 168 *bis* comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore ai dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n.88 del Ministro di Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro di Giustizia, o su delega di quest'uomo, con il presidente del tribunale nel cui circondariato sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto delega, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015 per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 *bis* codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Claudio Viazzi Presidente del Tribunale di Genova, giusta delega di cui l'atto in premessa, e l'Ente Ass. Onlus " I Pagliacci della Lanterna", nella persona del legale rappresentante Massimo Zenobio, nato il 01 Gennaio 1963 a Genova
si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n° 6 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 *bis* codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività sono complessivamente , dislocate sul territorio come da elenco allegato.

L'Ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del D.M. 88/2015:

Le attività dell' Associazione Onlus " I Pagliacci della Lanterna " , sono attività Ludico ricreative verso I bambini ospedalizzati dell' Istituto Giannina Gaslini e strutture per anziani in case di riposo e RSA.

Le strutture sono tutte sul territorio .

Ulteriore attività viene svolta ad una tantum per il mantenimento della sede sociale consistente nel riordino di materiali da noi utilizzati per le nostre uscite.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dell'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'Ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato di procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 – *quinquies* del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'Ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 *ter*, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 271.

Art. 7

In caso di di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine in cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art.8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.


Copia della convenzione viene inviata al ministero della giustizia per la pubblicazione sul sito internet del ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del tribunale; viene inviata, inoltre, al ministero della giustizia – dipartimento dell'organizzazione giudiziaria – direzione generale degli affari penali e al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – direzione generale dell'esecuzione penale esterna, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Luogo e data

GENOVA 24.4.2017

Il Rappresentante dell'Ente

Massimo Zenobio




I pagliacci della Lanterna

16154 GENOVA
Sede operativa: Via Rigon, 4
Ingresso Villa Rossi - Circolo S. Francesco
C.F. 95133860106

Il Presidente del Tribunale

dott. Claudio Carlo Viazzi





" Associazione ODV "I Pagliacci della Lanterna "

Alla Cortese Att. Presidente Tribunale di Genova

Genova; 28 Maggio 2020

Oggetto; Ampliamento Attività

Buongiorno, sono Massimo Zenobio Presidente dell' Associazione ODV " I Pagliacci della Lanterna ".

Vengo con la presente ad informarla che, visto il fermo delle nostre attività nelle strutture Sanitarie per via della Pandemia i Sars-Codiv 19 e che per noi si protrarrà per molto tempo ancora, ci siamo reinventati un altro volontariato per far sì che il gruppo rimanga attivo, si è così stipulato un Protocollo d'intesa con un comprensorio scolastico per la manutenzione di due siti nella nostra delegazione.

Le attività verranno svolte in tutta sicurezza e secondo le norme presenti nel DCPM 26 Aprile 2020.

In attesa di un Vostro riscontro a questa mia, colgo l'occasione di porgerle i miei più cordiali Saluti.

Massimo Zenobio



Pagliacci della Lanterna sede legale viale E. Rigon 4

Email; ipagliaccidella_lanterna@yahoo.it

Iscrizione Registro Regionale settore Protezione Civile N° PC-GE-002-2010

Cell; 347-4597934

CF. 95133860106

V° agli atti
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Enrico S. Ferrara



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORZOLI

SEDE: Via Muscola, 23 - 16153 Genova - SUCC: Via F.lli di Coronata, 9 - 16154 Genova
Tel. +39 010 6501317 - Fax +39 010 8996443

PEC: _____ - EMAIL: _____

Cod.Mecc.: geic84100x - Cod.Fisc.: 95131390106

Codice univoco di ufficio: UFIXX3

Prot. n. *1425/2020*
Genova, 6 maggio 2020

**Convenzione tra l'Istituto Comprensivo Borzoli
E L'Associazione ODV "I pagliacci della Lanterna"**

Tra

L'Istituto Comprensivo Borzoli (di seguito Scuola), con sede in Via Muscola, 23, 16153 Genova, C.F. 95131390106, nella persona del suo legale rappresentante, il Dirigente Scolastico, Dott. Marco Traverso, nato a Genova, il 7 febbraio 1968

e

L'associazione ODV "I pagliacci della Lanterna" (di seguito denominata Associazione), con sede in Genova, viale Ermelinda Rigon 4, C.F. 95133860106, nella persona del Presidente e legale rappresentante, Massimo Zenobio.

premesso

Che, nell'ambito della realizzazione dell'offerta formativa, la Scuola promuove la collaborazione con tutte le risorse del territorio;

Che l'Associazione di volontariato intende diffondere la cultura dell'impegno volontario, della cittadinanza solidale, dell'educazione alla convivenza democratica;

Che è impegno comune adoperarsi, ciascuno nel rispetto del proprio ruolo e della propria funzione, per garantire la migliore utilizzazione delle risorse disponibili ed assicurare prestazioni ottimali il più possibile adeguate ai bisogni dei cittadini utenti;

Che "I pagliacci della lanterna" è un'Associazione di Volontariato senza fini di lucro, iscritta al Registro Regionale, settore Protezione Civile al N° PC-GE-002-2010;

visti

- l'art. 826 del Codice Civile, Patrimonio dello Stato, delle Province e dei comuni, comma 2, Patrimonio pubblico, disponibile e indisponibile;
- l'art. 12 della Legge n. 517 del 4 agosto 1977;
- gli artt. 89 e 96, comma 4, del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994;
- l'art. 43 comma 3 della Legge 27/12/1997 n. 449 che prevede la possibilità di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati;
- il Regolamento in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche, di cui al D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999;

- gli artt. 43 cc. 1-2, 44 c. 1 e 45 c.2 lett. d) del D.l. n. 129 del 28 agosto 2018;
- la delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 21 febbraio 2019 che ha approvato il Regolamento dell'attività negoziale;
- la delibera n. 11 del Consiglio di Istituto del 29 ottobre 2019;

considerata

l'importanza sociale del servizio proposto, coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e in considerazione della continuità con quello svolto durante lo scorso anno scolastico in questo Istituto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

A decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e fino al termine dell'anno scolastico, i volontari dell'Associazione, previo accordo con la segreteria, potranno accedere agli spazi della scuola XXV aprile, sita in Via Muscola 23, e della scuola 2 giugno, sita in via Fratelli di Coronata 9, allo scopo di effettuare piccole opere di manutenzione degli spazi verdi (sfalcatura dell'erba e dei cespugli; pulizia delle parti esterne).

Art. 2

La presente convenzione mira a realizzare quanto disposto dall'art 89 del Dlgs 297/1994, per il quale ogni edificio scolastico si configuri *"come struttura inserita in un contesto urbanistico e sociale che garantisca a tutti gli alunni di formarsi nelle migliori condizioni ambientali ed educative e, compatibilmente con la preminente attività didattica della scuola, consenta la fruibilità dei servizi scolastici, educativi, culturali e sportivi da parte della comunità, secondo il concetto dell'educazione permanente e consenta anche la piena attuazione della partecipazione alla gestione della scuola"*.

Art. 3

L'Associazione si impegna a svolgere a favore della Scuola e a titolo gratuito tramite i propri volontari i servizi di cui all'articolo 1.

Art. 4

L'Associazione si impegna a formare i propri istruttori in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2009.

In particolare, nell'attuale situazione di emergenza pandemica da SARS-Cov-2, l'Associazione si impegna a fornire i DPI (mascherine e guanti) utili alla tutela della salute dei propri volontari e di istruire gli stessi in merito alle disposizioni emanate dal Ministero della Salute e dall'ISS, al fine di limitare la diffusione dell'infezione. A tale scopo la Scuola si impegna a mettere a disposizione dei volontari mezzi detergenti per una frequente pulizia delle mani. Si precisa che al momento le attività didattiche sono sospese e che la scuola apre solamente per garantire attività indifferibili; saranno quindi limitate al massimo le possibilità di interferenza con il personale scolastico.

Art. 5

L'Associazione si obbliga:

- a indicare il nominativo delle persone che svolgeranno l'attività nell'Istituto e il documento di riconoscimento;
- a provvedere alla copertura assicurativa dei volontari, trasmettendo alla segreteria copia della stessa;
- all'assunzione di ogni provvedimento atto ad impedire ai volontari l'accesso non autorizzato agli altri locali scolastici;
- a fare utilizzare i DPI adatti all'attività di cui all'art. 1 della presente Convenzione;
- a garantire che gli strumenti e il materiale utilizzato siano a norma di legge;
- a far osservare il divieto di fumare nei locali in utilizzo;

- ad assumere ogni responsabilità civile, penale e patrimoniale per danni a persone o cose che avessero a determinarsi in dipendenza dell'utilizzo dei locali e delle attrezzature di cui trattasi;
- a manlevare l'amministrazione Comunale, lo Stato e il Dirigente Scolastico da eventuali danni arrecati a cose e/o persone, sia ad eventuali terzi, da quando accedono a quando escono dagli spazi afferenti all'edificio scolastico.

L'Istituto si obbliga:

- a mettere a disposizione dei volontari locali di servizio idonei allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 della presente Convenzione. Nella fattispecie si mettono a disposizione i servizi igienici posti al piano terreno e adiacenti alla sala medica e, per la custodia degli attrezzi, il locale sito al piano del laboratorio teatrale adiacente agli spogliatoi. Per nessun motivo in tale locale potranno essere custoditi materiali infiammabili o comunque pericolosi.
- ad effettuare, al termine delle attività svolte dal concessionario, un'accurata verifica degli arredi e delle attrezzature presenti nei locali utilizzati ed a contestare immediatamente per iscritto eventuali danneggiamenti.

Art. 6

La gestione dei volontari incaricati dall'Associazione di svolgere in concreto l'attività rimarrà esclusivamente a carico dell'Associazione stessa, la quale nel rispetto della presente Convenzione, avrà piena autonomia nell'organizzazione, nel coordinamento e nel controllo dei propri associati, assumendo sin da ora ed integralmente su di sé l'alea insita nell'attività svolta ed in correlativo rischio.

Art. 7

L'Associazione provvede alla copertura assicurativa dei volontari con la stipula di polizze infortunio e malattia connesse all'attività stessa nonché per responsabilità civile verso terzi in applicazione della legge quadro sul volontariato 11 agosto n. 266, in particolare artt. 4 e 7. L'Associazione si impegna a trasmettere copia della polizza assicurativa alla segreteria della scuola.

Art. 8

Durante lo svolgimento delle attività i volontari sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dalla Convenzione;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante le attività, anche in ottemperanza alle norme di legge sulla privacy.

Art. 9

Il referente per i contatti con la Scuola nonché responsabile della sicurezza per l'Associazione viene individuato nella persona del Sig. Massimo Zenobio, Presidente dell'Associazione.

Art. 10

I locali di servizio utilizzati dall'Associazione dovranno essere mantenuti in ordine, in buono stato e in condizioni igieniche adeguate. La violazione del presente articolo comporta l'immediata revoca della convenzione.

Il personale scolastico a tal fine delegato dal Dirigente Scolastico potrà effettuare i controlli ritenuti necessari. Per eventuali danni provocati alla struttura e/o al materiale di proprietà della scuola, l'Associazione si impegna alla immediata sistemazione, tanto da non compromettere le attività didattiche. I danni saranno comunque segnalati all'Ente proprietario.

Art. 11

Al di fuori degli orari definiti nella presente convenzione e di volta in volta concordati con la Scuola, l'Associazione non ha titolo ad aver accesso ai locali della Scuola né le è consentito di permettere ad altri

soggetti l'accesso né negli orari ad essa concessi né in altri, neppure temporaneamente, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso.

La violazione del presente articolo comporta l'immediata revoca della convenzione.

Art. 12

La rescissione della presente convenzione è prevista per entrambe le parti per giusta causa in relazione a quanto concordato con il Consiglio di Istituto, da comunicare per iscritto tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13

Nel quadro delle relazioni tra l'Associazione e la Scuola, le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare la regolamentazione in vigore applicabile al trattamento dei dati a carattere personale, così come espressamente disposto dal DLgs. 196/2003 e dal Regolamento Europeo (2016/679) in materia di protezione dei dati.

Art. 14

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.


Letto approvato e sottoscritto

Genova,

Letto, approvato e sottoscritto.

PER L'ASSOCIAZIONE
I pagliacci della Lanterna
Sig. Massimo ZENOBIO

I pagliacci della Lanterna
Op.: Via Rigon, 4 - 18154 Genova
C. F. 05133880108



PER L'ISTITUZIONE SCOLASTICA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco TRAVERSO

